

S t a t u t o
COOPERATIVA DI GARANZIA AGRIFIDI

Titolo I

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Scopi

Articolo 1

Costituzione e Denominazione

Su delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci del "CONSORZIO AGRIFIDI NUORESE" del 24/04/2001, è costituita, mediante trasformazione, una Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata "COOPERATIVA DI GARANZIA AGRIFIDI".

Articolo 2

Sede

La Società ha sede in Nuoro.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite, trasferite e soppresse filiali, succursali, agenzie, unità locali, sede principale e sedi secondarie in altre località della Sardegna.

Articolo 3

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata anche prima della scadenza, una o più volte con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.


Articolo 4

Scopi

La Società è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e si propone di agevolare le imprese aderenti per il conseguimento di finanziamenti bancari mediante la costituzione di garanzie.

In particolare la Società ha facoltà di operare nel settore del credito agrario di esercizio e miglioramento disciplinato dagli art. 43 e 44 del D.Lgs. n. 385 del 1.9.1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le garanzie sono costituite dalla fideiussione della Società Cooperativa. La Società, improntata sui principi della mutualità, ha per oggetto l'assistenza nei confronti dei propri soci nelle operazioni di fido bancario e, più in generale, in tutte le operazioni bancarie e finanziarie a breve ed a medio-lungo termine quali, ad esempio, la concessione di prestiti bancari e non cambiari, aperture di credito semplice ed in conto corrente, sconto e negoziazioni di cambiali e vaglia cambiari, concessione di finanziamento su fatture, ricevute ed altri documenti similari, concessione di anticipazioni e sovvenzioni su pegno di valori di merci, di titoli e di documenti rappresentativi di titoli azionari ed obbligazionari, concessione di finanziamenti e mutui chirografari ed ipotecari, operazioni di locazione finanziaria, di cessione di crediti commerciali pro-solvendo e pro-soluto, finanziamento all'esportazione e la predisposizione delle pratiche di finanziamento agevolato, previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie, ivi compresa la predisposizione dei piani



di fattibilità.

La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie consentite alle cooperative e consorzi di garanzia fidi collettiva previsti dall'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modifiche, nonché l'attività di informazione, di consulenza ed assistenza alle imprese associate per il reperimento ed il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese stesse e dei loro titolari.

La Società potrà esercitare tutte le operazioni commerciali mobiliari ed immobiliari nonché ogni altra attività utile alla realizzazione degli scopi sociali. In particolare la Società procederà per quel che riguarda le operazioni di fido bancario:

- a) a stipulare convenzioni con istituti ed aziende di credito;
- b) a costituire uno o più fondi rischi;
- c) a determinare le modalità per l'impiego di fidejussioni che eventualmente i soci ed i terzi, pubblici o privati, concedano alla Società e/o alle aziende di credito con le quali verranno stipulate le convenzioni.

Durante la vita della Società, non possono essere distribuite riserve sotto qualsiasi forma alle imprese associate.

- d) La Società potrà erogare garanzie a valere sul Fondo Rischi fino ad un massimo del 80% del fido deliberato a favore del richiedente.

La Società potrà svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

Titolo II

Soci e Requisiti - Ammissione - Obblighi dei Soci - Sanzioni - Perdita della qualità di socio - Recesso - Esclusione - Morte del Socio - Effetti della perdita della qualità di socio

Articolo 5

soci e requisiti

Il numero dei soci è illimitato.

Possono divenire soci ordinari della Società:

- le piccole e medie imprese agricole, singole o associate, operanti in Sardegna, così come definite dall'art.1 del Dlgs. 228/2001.

Per esercizio di impresa agricola si intende la coltivazione del fondo la selvicoltura, l'allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria di un ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco, o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo

o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge.

Possono, inoltre, diventare soci:

- 1) le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
- 2) Le associazioni di produttori, le organizzazioni di produttori, le associazioni sindacali, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale in qualsiasi forma organizzate.
- 3) gli Enti pubblici e privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria che abbiano per oggetto attività simili, affini o comunque non incompatibili con quelli della cooperativa.

Articolo 6

Ammissione

Chi aspira a diventare socio ordinario della Società deve presentare apposita domanda sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o dell'ente, secondo le modalità prescritte dal Consiglio di Amministrazione.

Per le società, gli enti pubblici e privati, le associazioni, i consorzi e le società consortili, in allegato alla domanda deve essere inoltre presentata:

- a) copia della delibera di adesione alla Società adottata dall'organo competente con l'indicazione del nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella Società, qualora si tratti di persona diversa dal legale rappresentante, essa deve ottenere il gradimento della Società, manifestato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei consiglieri presenti e con la procedura di cui al presente art. 6). Il gradimento non è richiesto per le persone indicate dagli enti pubblici;
- b) copia dello statuto e certificazione di iscrizione al registro delle società presso l'organo competente.

Il socio potrà designare, mediante apposita delega, un familiare che lo rappresenti nelle attività della Cooperativa.

L'Organo Amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dall'articolo precedente.

La Società potrà concedere assistenza a tutte le imprese che



ne facciano richiesta; non possono, comunque, essere ammesse alla Cooperativa le imprese che versano in difficoltà finanziaria.

La domanda di ammissione a socio, con allegata la documentazione richiesta, dovrà essere inviata presso la sede sociale a mezzo di lettera indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sulla domanda delibera il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione utile; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, nel libro soci.

In caso di rigetto dell'istanza di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare tale diniego.

L'ammissione è subordinata al versamento della quota sociale che si è richiesto di sottoscrivere, oltre l'eventuale soprapprezzo eventualmente deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Nel caso di mancato adempimento anche di una sola formalità o degli obblighi su indicati, la domanda si intenderà come non presentata, e, comunque, la relativa delibera di ammissione nulla o priva di qualsiasi giuridica efficacia.

Articolo 7

Obblighi dei Soci

I soci sono tenuti:

- a) alla scrupolosa osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti interni, delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) a versare, al momento dell'ammissione alla Società, la quota sociale sottoscritta;
- c) a partecipare all'attività della Società e ad usufruire dei servizi forniti dalla stessa consentendo le forme di controllo necessarie ed opportune al fine di favorire l'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;
- d) a versare le spese di istruttoria e amministrative, nonché eventuali cauzioni, determinate dal Consiglio di Amministrazione, per la pratica di fido presentata dalla Società ad un Istituto di Credito convenzionato;
- e) a non aderire ad altre forme associative le cui finalità siano in contrasto od incompatibili con quelle perseguite dalla cooperativa;
- f) a versare gli eventuali contributi ordinari e straordinari previsti dal Consiglio di Amministrazione;
- g) comunicare al Consiglio di Amministrazione, allegando la relativa documentazione, ogni variazione, cessazione, cessione o modifica dell'attività o della forma giuridica e, in caso di società, dell'organo che ne ha la rappresentanza, utile per l'aggiornamento del Libro dei soci. Il socio è tenuto inoltre a comunicare le eventuali cause di decadenza; in difetto, la Società è sollevata da ogni responsabilità in conseguenza

alla non tempestiva rilevazione di una causa di decadenza.

Articolo 8

Sanzioni

Il Consiglio di Amministrazione può adottare sanzioni pecuniarie e/o la sospensione dell'esercizio dei diritti sociali nei confronti dei soci inadempienti agli obblighi sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno, i suddetti provvedimenti dovranno essere comunicati all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla delibera.

L'opposizione non sospende l'efficacia del provvedimento sanzionatorio.

Articolo 9

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio ordinario può essere persa in seguito al recesso, esclusione o morte del socio.

Articolo 10

Recesso

Il socio può recedere dalla Società per giusta causa in qualsiasi tempo secondo le modalità previste dall'art. 2532 del C.C.

La dichiarazione di recesso è comunicata con raccomandata alla Società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Il socio recedente è tenuto al versamento dei contributi ordinari ed integrativi per l'esercizio in corso, se il recesso è comunicato almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio e, in caso contrario, al pagamento dei contributi anche per l'anno successivo.

Il recesso non è comunque ammesso fino a quando non siano completamente estinte tutte le operazioni finanziarie contratte dal socio tramite l'intervento della Società.

Articolo 11

Esclusione

L'esclusione del socio ordinario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione qualora:

- a) siano venuti meno alcuni requisiti, anche oggettivi, richiesti ai sensi di legge e del presente statuto per l'ammissione a socio;
- b) il socio sia stato dichiarato fallito, assoggettato ad alcuna delle altre procedure concorsuali, interdetto, inabilitato o comunque inibito a svolgere attività imprenditoriale;
- c) il socio non adempia in tutto o in parte agli obblighi assunti verso la Società.

I casi di esclusione sono quelli precisati nell'art. 2533 del C.C. ed altre norme di legge in materia.

Articolo 12

Morte del socio

In caso di morte di un socio, imprenditore individuale, non è ammesso il subentro degli eredi senza esplicita delibera del



Consiglio di Amministrazione. In caso di subentro gli eredi dovranno indicare il soggetto che li dovrà rappresentare ad ogni effetto nella Società, nonché seguire la procedura per l'ammissione disciplinata nel presente statuto.

Gli eredi potranno trasferire la quota del socio defunto secondo le forme e i limiti di legge e dell'art. 16 del presente statuto.

In questi casi il socio subentrato può essere esonerato con delibera del Consiglio di Amministrazione dal pagamento dei contributi ordinari ed integrativi già effettuati dal socio deceduto.

Articolo 13

Effetti della perdita della qualità di socio

Gli effetti derivanti dalla perdita della qualità di socio ordinario decorrono dalla data dell'iscrizione nel libro dei soci.

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio receduto, fatto salvo quanto previsto nel precedente Art. 12, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle quote sottoscritte e versate oppure pro quota della minore somma del capitale sociale risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso dovrà essere fatta, a pena di decadenza, con lettera raccomandata entro il termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti od agli eredi o legatari dei soci defunti saranno accantonate in apposito fondo di riserva.

La quota di liquidazione in favore del socio uscente per qualsiasi motivo non comprende il rimborso del sovrapprezzo di cui all'art. 2525 del C.C..

Titolo III

Patrimonio Sociale - Capitale Sociale - Quote Sociali - Contributi - Operazioni - Convenzioni - Bilancio

Articolo 14

Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal Capitale Sociale, di importo variabile, formato dalle quote versate dai Soci.
- b) dalla Riserva Legale indivisibile formata con le quote degli utili di gestione;
- c) dalla Riserva Straordinaria anch'essa formata con le quote degli utili di gestione;
- d) da eventuali Riserve non destinate alla copertura di specifici oneri;
- e) dagli eventuali contributi dei soci versati nella misura e con le modalità stabilite dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni;
- f) da lasciti, donazioni, elargizioni comunque pervenuti alla Società;

- g) dalle eventuali somme pervenute a titolo di penale a carico dei soci;
- h) da eventuali contributi dello Stato, della Regione Sardegna, di Enti Locali, di Enti Pubblici o Economici e da ogni altra eventuale entrata;
- i) dagli utili di esercizio.

Le eccedenze e gli interessi attivi maturati sulle somme depositate, a qualsiasi titolo, presso gli Istituti di Credito dovranno essere utilizzati dalla Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali. Le riserve ed i fondi di cui sopra non possono essere ripartiti tra i soci né durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 15

Capitale Sociale

Il capitale della società è costituito da un numero illimitato di quote da € 250/00 (Euro duecentocinquanta/00) ciascuna. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non potrà superare il 20% del capitale sociale.

Il Capitale sociale dovrà, in ogni caso, essere di importo non inferiore a € 100.000/00 (Euro centomila/00).

Articolo 16

Vicende delle Quote Sociali

Il trasferimento delle quote sociali per atti inter vivos e mortis causa, così come la costituzione di diritti personali o reali di godimento o di garanzia sulle quote medesime, è subordinato al gradimento della cooperativa manifestato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Nel caso di vicende mortis causa dovrà essere altresì fornita la documentazione che attesti la legittimazione dell'acquisto dei diritti successori sulla quota sociale del socio deceduto.

In ogni caso i soci fondatori hanno diritto di prelazione, a parità di condizioni, in proporzione alla quota sociale da essi posseduta e nel rispetto del limite massimo di legge.

Articolo 17

Contributi

I soci sono tenuti a versare alla Società contributi straordinari per sopperire ad eventuali insufficienze nella copertura dei costi di gestione.

La misura di tali contributi è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Operazioni

La cooperativa può compiere tutte le operazioni necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.

Articolo 19

Prestazione delle garanzie e Comitato Tecnico

Il socio che intende ottenere un fido dovrà rivolgersi alla Società, alla quale dovrà fornire tutte le notizie di carattere personale e patrimoniale richieste.



La Società inoltrerà la pratica ad un Comitato Tecnico, qualora istituito dal Consiglio di Amministrazione, al quale potrà delegare l'esame, l'istruttoria e il parere riguardo la concessione e l'ammontare della garanzia da prestare.

Se costituito, il Comitato Tecnico, dovrà deliberare all'unanimità alla presenza di tutti i componenti che potranno essere nominati anche tra i non soci o amministratori.

I membri del Comitato Tecnico dovranno essere considerati responsabili civilisticamente nei confronti della Società per la divulgazione delle notizie riservate che potranno cagionare danni alla Società o a terzi per dolo o colpa grave.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Comitato Tecnico potrà essere riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni.

Il parere formulato dal Comitato Tecnico dovrà essere, in ogni caso, ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e l'eventuale diniego dovrà essere motivato.

I rappresentanti del Comitato Tecnico eleggono tra i membri il Presidente il quale ha il compito di convocarlo ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Articolo 20

Fondo Rischi e Fondo Gestione

Al fine di garantire le operazioni di fido compiute dai soci della Società tramite la stessa con gli istituti di credito e finanziari convenzionati, vengono costituiti uno o più fondi rischi dai quali si attingerà, per coprire le eventuali perdite denunciate da detti istituti.

Alla formazione del fondo rischi contribuiranno:

- a) i versamenti a tal fine effettuati da Enti pubblici o privati e da associazioni. Tutti gli importi del fondo rischi devono essere depositati presso gli Istituti o aziende di credito convenzionati in conti fruttiferi, oppure investiti in titoli o in certificati del debito dello Stato depositati presso gli Istituti stessi o aziende di credito.
- b) gli importi trattenuti alle imprese affidate, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione che dovranno essere depositati presso gli Istituti di Credito in appositi conti fruttiferi e potranno essere investiti in titoli o certificati del debito dello Stato e essere utilizzati per ottimizzare la gestione finanziaria della Società.

Il fondo di gestione è costituito:

- dai contributi versati dai soci nella misura stabilita dal Consiglio d'Amministrazione
- dalle elargizioni spontanee di privati, imprese, associazioni ed enti in genere
- dagli importi trattenuti alle imprese affidate
- dai contributi erogati ai sensi dell'art.1, C2 lett. B della L.R. n.4/2002 e successive modifiche e integrazioni

ni, o di altre leggi del settore.

Il fondo di gestione costituisce il patrimonio della Società, che ne ha la piena disponibilità soprattutto ai fini della copertura delle spese di gestione ed amministrazione.

La Società si obbliga alla tenuta della contabilità separata tra il "Fondo Rischi" e il "Fondo Gestione".

Lo scioglimento della Società comporta la devoluzione dell'intero suo patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 21

Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del Bilancio secondo le regole stabilite dal Codice Civile in materia, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro centotanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

Il Bilancio, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, deve essere depositato presso la sede sociale, a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, destinando:

- a) non meno del trenta per cento a riserva legale indivisibile;
- b) il tre per cento alla costituzione del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) l'eventuale quota distribuibile ai soci a titolo di dividendo non può essere superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) una quota potrà essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nella misura che verrà stabilita;
- e) l'Assemblea potrà deliberare di accantonare una quota o la totalità degli utili, fatto salvo quanto previsto alla lettera a), a riserva indisponibile.

In ogni caso tutte le riserve esistenti in bilancio sono da considerarsi indivisibili tra i soci cooperatori, a norma dell'Art.2514 C.C..

Titolo IV

Organi della Società

Articolo 22

Organi della Società

Gli organi della Cooperativa sono:



1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente e il Vice Presidente;
4. il Collegio dei Sindaci.

Articolo 23

Assemblea

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è costituita da tutti i soci iscritti nel libro soci e, quando è validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni adottate in conformità della legge e dello Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenienti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società Cooperativa ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, l'Assemblea nominerà il Presidente scegliendolo fra i soci presenti.

Chi presiede l'Assemblea chiama ad assisterlo, quando occorra, due scrutatori e nomina un Segretario scegliendolo fra i componenti l'Assemblea stessa.

Le funzioni di Segretario, nell'Assemblea Straordinaria, sono svolte da un Notaio.

Articolo 24

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni qualora particolari circostanze lo richiedano.

Essa è convocata, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei soci o dal Collegio Sindacale.

In questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) l'approvazione del Bilancio di esercizio;
- b) la nomina e revoca di alcuni membri del Consiglio di Amministrazione e la determinazione delle eventuali indennità;
- c) la nomina dei membri del Collegio Sindacale, escluso il Presidente, nominato dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale della R.A.S. o, in alternativa, il sindaco unico anche esso nominato dalla R.A.S.
- d) l'approvazione dei regolamenti interni della società;
- e) deliberare sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito ed il potere di determinare l'indirizzo generale dell'attività della società per il conseguimento delle finalità della Società.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci che rappresentino almeno la metà del Capitale Sociale. In seconda

convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Articolo 25

Assemblea Straordinaria

Sono attribuite all'Assemblea Straordinaria le deliberazioni riguardanti:

- a) le modificazione dello Statuto;
- b) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci che rappresentino almeno la metà del Capitale Sociale.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società Cooperativa, sia in prima che in seconda convocazione, occorre siano presenti i due terzi dei soci, fra cui almeno un socio fondatore.

Articolo 26

Convocazione

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, va effettuata a cura del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, mediante pubblicazione su un quotidiano regionale ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per le riunioni, ferme restando le forme di pubblicità previste dalla legge ed altre che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno adottare.

L'avviso di convocazione dovrà contenere:

- l'indicazione della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione (quest'ultima in giorno diverso dalla prima);
- il luogo della riunione, che può essere diverso dalla sede sociale, ma non fuori dal territorio della Regione Sarda;
- gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di inosservanza delle formalità di legge sopra indicate, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tutti i soci aventi diritto al voto e siano intervenuti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi.

Articolo 27

Votazioni

Ciascun socio ha diritto ad un voto, indipendentemente dalle quote sociali sottoscritte.

E' ammessa la delega fra soci che abbiano diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di altri dieci con delega separata per ciascuno di essi.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti della Società.

Per le votazioni si procede di regola per alzata di mano. Per la elezione delle cariche sociali, o quando le votazioni ri-



guardino persone od implichino giudizi sulle stesse, si procede a scrutinio segreto, salva diversa decisione dell'Assemblea.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario, dagli scrutatori, se nominati, e trascritte nell'apposito libro.

Per le delibere di modificazioni dello Statuto della Società, aumento di capitale, proroga della durata, suo scioglimento, è richiesto, comunque, il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.

Articolo 28

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea dei soci, fatta eccezione per i primi amministratori nominati nell'Atto Costitutivo.

La maggioranza dei consiglieri di amministrazione deve essere composta dai titolari o rappresentanti di imprese agricole.

In ogni caso la maggioranza dei consiglieri di amministrazione dovrà essere nominata o composta dai soci fondatori, tra i quali dovranno altresì essere individuati, il Presidente ed il Vice Presidente della società e l'amministratore delegato, se nominato.

Del Consiglio di Amministrazione possono far parte, su richiesta, membri designati dagli Enti che contribuiscono alla formazione dei Fondi Rischi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi. Il consigliere che non partecipa alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decade automaticamente. Il consiglio di amministrazione delibera la surroga nella prima riunione utile, fatte salve le condizioni indicate dal presente statuto, che dovrà essere ratificata dalla assemblea dei soci.

Gli amministratori devono astenersi dal votare per deliberazioni di cui all'art. 2391 C.C..

Il Consiglio di Amministrazione si raduna in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre mesi, e, comunque, quando il Presidente o, in assenza, il Vice Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri o dei sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato tre giorni prima al domicilio di ciascun consigliere a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax o indirizzo e-mail formalmente comunicato da ciascun consigliere.

L'avviso di convocazione deve altresì essere recapitato nella stessa forma e negli stessi termini ai sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione può valersi dell'opera di un

segretario di propria nomina.

In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato nelle medesime forme o con altro mezzo almeno un giorno prima della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti, non ammettendosi deleghe.

Articolo 29

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione sono affidate tutte le facoltà di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società che non sono riservate per legge o per statuto ad altri organi.

In particolare il Consiglio di Amministrazione potrà:

- a) esaminare le domande di finanziamento e deliberare la concessione della garanzia nonché il suo ammontare e ratificare le delibere eventualmente assunte dal Comitato Tecnico;
- b) accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici per la costituzione del fondo di riserva o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica dello statuto;
- c) richiedere l'autorizzazione della Regione ove l'accettazione dei contributi di Enti Pubblici o Privati comporti le modifiche di norma di statuto;
- d) stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con le aziende di credito e con altri enti;
- e) compilare il bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'assemblea ordinaria per averne l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio in corso;
- f) affidare incarichi a professionisti o esperti per consulenze su materie particolari;
- g) autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela della Società;
- h) prevedere per particolari esigenze territoriali, la formazione di comitati direttivi zonali con l'incarico di esaminare, istruire e trasmettere al consiglio di amministrazione le domande di adesione e di prestito, stabilendone la durata che non potrà essere superiore a quella dell'organo amministrativo;
- i) decidere la misura di eventuali cauzioni e contributi ordinari e straordinari da richiedere ai soci;
- j) nominare procuratori speciali o ad negotia scegliendoli anche tra terzi e determinandone i relativi poteri.
- k) determinare le modalità di investimento delle risorse finanziarie.



- 1) delegare alcune sue funzioni al Presidente o ai Consiglieri stabilendone limiti modalità e compensi.

Articolo 30

Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

Spetta al Presidente:

- a) la rappresentanza legale e giudiziale della Società ed in tale sua veste egli potrà sottoscrivere tutti gli atti correlativi e necessari in nome e per conto della Società e dei soci;
- b) la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive che riguardano e interessano la Società, avanti l'autorità giudiziaria, amministrativa e tributaria, in qualsiasi grado di giurisdizione;
- c) rilasciare quietanze liberatorie delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque introitate;
- d) convocare a nome del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società e le riunioni periodiche del Consiglio di Amministrazione;
- e) disporre per l'esecuzione fedele delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- f) vigilare sulla tenuta e conservazione dei documenti e registri della Società;
- g) dirigere e sorvegliare sul funzionamento delle strutture amministrative e tecniche della Società;
- h) proporre al Consiglio di Amministrazione le iniziative più idonee per il miglioramento delle attività consortili.

Articolo 31

Il Collegio Sindacale - Sindaco unico

Il controllo contabile, la vigilanza sulla gestione ed amministrazione della Società Cooperativa e le altre funzioni previste dall'art. 2403 del C.C., sono affidate al Collegio Sindacale .

Il collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria ad eccezione di quelli nominati per la prima volta nell'atto costitutivo.

"L'assemblea può nominare in luogo del collegio sindacale un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il sindaco unico ha gli stessi doveri e poteri del collegio sindacale.

Il collegio sindacale è composto da revisori contabili iscritti nel relativo Albo.

Il Presidente del Collegio Sindacale o il Sindaco unico dovrà essere nominato dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna.

I Sindaci durano in carica tre anni ed a essi sono applicabili le disposizioni di legge vigenti previste agli artt. 2397 e segg. del Codice Civile in materia di Società.



Articolo 32

Responsabile tecnico/amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più responsabili tecnico/amministrativo i cui compiti e funzioni saranno determinati, in sede di nomina.

Titolo V

Scioglimento e Liquidazione

Articolo 33

Scioglimento e liquidazione della Società Cooperativa

In qualunque caso di scioglimento della Società Cooperativa, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato o rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59/1992.

In caso di scioglimento e messa in liquidazione della Società, agli Enti erogatori devono essere comunicati i motivi e le cause di scioglimento.

Le deliberazioni per la nomina o revoca dei liquidatori potranno essere adottate con le maggioranze previste dal presente Statuto per l'Assemblea Straordinaria o, nel caso tale maggioranza non fosse raggiungibile, la nomina o revoca dei liquidatori dovrà essere richiesta al Presidente del Tribunale di Nuoro, dagli Amministratori o dai Sindaci o su istanza di taluni dei soci.

Titolo VI

Clausola compromissoria - Foro competente - Disposizioni finali e di rimando

Articolo 34

Clausola compromissoria

Eventuali controversie insorgenti fra i soci e la Società e non riguardanti diritti indisponibili, dovranno essere rimesse alla decisione di un Collegio di tre Arbitri nominati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro o dalla Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Nuoro.


Articolo 35

Disposizioni finali e di rimando

Nell'atto costitutivo della Società saranno indicate le persone che assumeranno per il primo triennio, le cariche di componente il Consiglio di Amministrazione nonché i tre membri effettivi e i due supplenti del Collegio Sindacale.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma



dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

In originale firmato:

Francesco Dore

Patrizia Righi Notaio (segue sigillo)

Copia conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati.

Nuoro, li 22 luglio 2014

Patrizia Righi Notaio

